MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

MIUR/AOODRVE/UFF.III/5255/C21

Venezia, 4 aprile 2011

AI DIRIGENTI
UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI
LORO SEDI

e p.c.

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
Scuole e istituti statali ogni ordine e grado
LORO SEDI

Ai Responsabili Regionali
OO.SS. Comparto Scuola
LORO SEDI

Alla Regione Veneto
Giunta regionale
Assessore Istruzione
VENEZIA

Alla Regione Veneto
Giunta regionale
Direzione Istruzione
VENEZIA

OGGETTO: **C.M. n. 21 del 14 marzo 2011 –**
Organico di diritto personale docente a.s. 2011/2012
Indicazioni operative.

In riferimento alla circolare ministeriale in oggetto indicata ed al relativo schema di decreto interministeriale, si forniscono le seguenti indicazioni operative al fine di consentire a codesti Uffici di svolgere le numerose e complesse operazioni finalizzate alla definizione degli organici dei vari ordini e gradi di scuola per l'a.s.2011/2012.

FORMAZIONE CLASSI SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO

Innanzitutto si evidenzia che le sezioni di scuola dell'infanzia e le classi di ogni ordine e grado dovranno essere costituite secondo i criteri e i parametri numerici indicati nel "*Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133"* approvato con **D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81** , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2009 n. 151, **che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998 n. 331 e il D.M. 3 giugno 1999.**

Relativamente alle varie tipologie d'istruzione si chiarisce quanto segue.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Formazione sezioni

L'art. 9 del regolamento citato prevede che le sezioni di scuola dell'infanzia siano costituite, di norma, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 29, salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, relativamente alle sezioni che accolgono bambini con disabilità.

Organico scuola dell'infanzia

Come di consueto le SS.LL. procederanno, tenendo conto dei predetti parametri numerici , alla definizione dell'organico di diritto della scuola dell'infanzia, tenendo conto che non deve essere superato, a livello provinciale, il numero di posti attivato nell'organico di fatto del corrente anno scolastico, numero indicato nella tabella sottostante che riporta anche quello delle sezioni attualmente funzionanti.

Le SS.LL., inoltre, valuteranno se esistono le condizioni per accogliere le richieste di attivazione di nuove sezioni presentate dai Dirigenti scolastici e/o dai sindaci , ovviamente previa soppressione di altrettante sezioni non più attivabili per insufficiente numero di alunni e sempre senza superare l'attuale organico di fatto.

Si evidenzia che,in armonia con i criteri stabiliti a livello regionale, dovranno essere privilegiate, in caso di attivazione di nuove sezioni, le situazioni più problematiche (scuole private paritarie che chiudono, località in cui non esiste la scuola d'infanzia,elevato numero di bambini in lista d'attesa, ecc.), nell'ottica della generalizzazione del servizio.

Non dovranno invece essere soddisfatte le richieste di "statalizzazione" di scuole d'infanzia comunali avanzate dai sindaci dei comuni interessati.

Si riporta, per ogni provincia, il numero di sezioni di scuola dell'infanzia e il numero dei posti attualmente funzionanti in organico di fatto, nonché il contingente relativo all'organico di diritto per l'a.s.2011/2012, che corrisponde, come precisato, a quello di fatto.

Qualora non risulti possibile soddisfare, nell'ambito dell'organico di diritto, tutte le richieste di nuove sezioni avanzate dalle scuole o dai sindaci, le SS.LL. avranno cura di comunicare il fabbisogno di posti a questa Direzione onde consentirle di valutare gli interventi da attuare .

Si rammenta che non dovranno essere effettuate, a favore di tale tipologia di scuola, compensazioni con posti di altro settore formativo.

CONTINGENTE SCUOLA INFANZIA O.D.2011/12

Provincia	Sezioni attivate organico di fatto a.s. 2010/2011	Totale posti Scuola infanzia o.f.2010/2011	CONTINGENTE Scuola infanzia O.D. 2011/2012
Belluno	141	282	**282**
Padova	231	460	**460**
Rovigo	104	206	**206**
Treviso	2669	538	**538**
Venezia	421	840	**840**
Verona	348	690	**690**
Vicenza	376	748	**748**
Totale	**1.890**	**3.764**	**3.764**

SCUOLA PRIMARIA

Formazione classi – Classi inferiori a 15 alunni

Come prima cosa, questa Direzione intende ricordare che per questo settore formativo la

competenza a decidere in merito alla effettiva costituzione delle classi è "**esclusivamente del dirigente scolastico"**, in quanto con l'entrata in vigore dell'organico funzionale compito dell'Amministrazione (Direzione Generale ed Uffici Scolastici Territoriali) è unicamente quello di determinare la dotazione organica complessiva di ogni istituzione scolastica.

Naturalmente, l'Amministrazione nel decidere il numero di posti da assegnare tiene conto delle classi che dovrebbero funzionare, ma questa valutazione è finalizzata esclusivamente al calcolo dei posti da attribuire alle istituzioni scolastiche fermo restando il principio **inderogabile** che la responsabilità sulle modalità di utilizzo dei posti attribuiti è soltanto del dirigente scolastico, sia per quanto riguarda l'autorizzazione al funzionamento delle classi, sia per quanto riguarda la successiva assegnazione degli insegnanti ai diversi posti costituiti.

Le SS.LL., pertanto, sulla base dei dati comunicati al sistema dalle scuole, ai fini del calcolo dei posti da attribuire a ciascuna istituzione scolastica, terranno conto **soltanto delle classi che rispettano i requisiti stabiliti dall'art. 10 del regolamento citato**, che prevede per la costituzione delle classi di scuola primaria un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 27, tranne per le scuole di montagna o situate in piccole isole, per le quali il limite minimo è stato previsto in 10 alunni.
Inoltre dovranno essere valutate con particolare attenzione le classi che accolgono alunni diversamente abili certificati.

Si invitano, inoltre, le SS.LL. , in armonia con le Linee Guida diramate dalla Regione Veneto in ordine al dimensionamento ed alla nuova offerta formativa per l'a.s. 2011/2012, ad intraprendere le necessarie interlocuzioni con i sindaci dei comuni in cui funzionino e/o siano previste classi inferiori a 15 alunni, facendo loro presente la necessità di intervenire per razionalizzare le risorse anche in relazione alle sempre più consistenti riduzioni di organico.

In caso di assoluta necessità potranno essere costituite pluriclassi anche con un numero di alunni superiore a 18 .

Calcolo dotazione organica d'istituto

Si ritiene utile ricordare che, per l'a.s.2011/12, il calcolo della dotazione organica operato dal Sistema informativo viene effettuato moltiplicando per 27 il numero delle classi prime, seconde e terze e per 30 quello delle classi quarte e quinte e dividendo il prodotto per 22 (orario contrattuale d'obbligo d'insegnamento di ciascun docente).
Il risultato dell'operazione costituisce l'organico d'istituto, in termini di posti cattedra e spezzoni orario, che si incrementa in caso di funzionamento di classi a tempo pieno.

L'orario delle classi a tempo pieno ammonta, com'è noto, a 40 ore settimanali e prevede l'assegnazione di due insegnanti.

Classi a tempo pieno

Le SS.LL., nei limiti del contingente che verrà assegnato, valuteranno se esiste la possibilità di **incrementare il numero delle classi a tempo pieno** secondo il seguente ordine di priorità:

1) conferma dei corsi a tempo pieno attualmente funzionanti, concedendo tante nuove prime quante sono le prime attualmente attivate e garantendo la continuità delle classi successive alle prime ;
2) concessione di nuove classi a tempo pieno alle istituzioni scolastiche ove attualmente non è attivata tale tipologia di classi;
3) incremento di classi a tempo pieno nelle scuole dove è già presente questo tipo di classi.

Le classi a tempo pieno da attivare per la prima volta potranno riguardare le prime, seconde e terze, non le quarte e quinte.

Le SS.LL. dovranno, comunque accertare presso le singole istituzioni scolastiche che le proposte di classi a tempo pieno, qualunque sia la classe di frequenza , siano sempre giustificate dalle specifiche richieste delle famiglie e che esistano nelle scuole tutte le condizioni per poter attuare tale modello che, com'è noto, prevede 2 insegnati,40 ore e alcuni rientri pomeridiani.
Si ritiene utile evidenziare, a tal proposito, l'obbligo di far funzionare le classi a t.p. secondo il predetto orario settimanale di 40 ore, comprensive del tempo dedicato alla mensa, con rientri pomeridiani.

Solo le ore in più rispetto alle 40 settimanali possono essere utilizzate, nell'ambito dell'organico d'istituto, per l'ampliamento del tempo pieno e /o del tempo scuola sulla base delle richieste delle famiglie.

Insegnamento lingua inglese- Pieno utilizzo docenti di classe in possesso requisiti- Individuazione

Per la copertura dei posti di lingua inglese i Dirigenti scolastici dovranno individuare tutti i docenti titolari in possesso dei requisiti per impartire tale insegnamento,che sinteticamente si richiamano:

- Superamento concorso ordinario o sessione riservata con contestuale superamento prova lingua inglese;
- Laurea in lingua straniera (pluriennale Inglese);
- Laurea in scienze della formazione primaria con superamento esami lingua Inglese;
- Specializzazione (almeno livello B1) conseguita al termine di corsi di formazione organizzati dagli uffici Scolastici Regionali.

Tali docenti sono pertanto obbligati ad impartire l'insegnamento dell'inglese nella propria classe e in almeno un'altra classe dell'istituto di riferimento, fino al raggiungimento dell' orario d'obbligo (22 ore settimanali), come prevede espressamente l'art. 5 dello schema di decreto interministeriale allegato alla CM n. 21 del 14 marzo 2011.

In relazione a quanto disposto dal citato art. 5 , i dirigenti scolastici dovranno porre in essere gli opportuni accorgimenti organizzativi affinché tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiamati, impartiscano l'insegnamento della lingua inglese in almeno due classi.

Individuazione docenti in possesso dei requisiti per insegnare la lingua inglese- Dichiarazione personale

I dirigenti scolastici, qualora necessario, al fine di individuare la totalità dei docenti in possesso dei citati requisiti, avranno cura di acquisire da tutti gli insegnanti titolari dell'istituto di riferimento una dichiarazione, redatta sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, con la quale gli stessi dovranno attestare di possedere o meno i predetti requisiti.
Si richiama a tale proposito la nota di questa Direzione prot. n. 4922 del 29 marzo 2011, trasmessa alle SS.LL. in data 31.3.2011.

Si ribadisce ancora che coloro che risultano in possesso dei requisiti sono obbligati ad insegnare la lingua inglese e i dirigenti scolastici sono tenuti a far rispettare tale obbligo fermo restando che si dovrà procedere disciplinarmente nei confronti di coloro che rilasciano dichiarazioni non veritiere.

Elenchi docenti in possesso di specializzazione

Per quanto riguarda i docenti in possesso di specializzazione,acquisita mediante la frequenza dei corsi organizzati da questa Direzione, si fa riferimento agli elenchi già trasmessi nei decorsi anni scolastici in cui sono riportati, distintamente per provincia, i nominativi dei nuovi formati.

Fabbisogno insegnanti specialisti di lingua inglese

Si potrà fare ricorso ad insegnanti specialisti, aggiuntivi rispetto all'organico di base assegnato, solamente per le ore e i posti di lingua inglese che non è stato possibile coprire attraverso l'equa distribuzione dei carichi orari ai docenti titolari secondo le indicazioni più sopra riportate.

I posti interi da assegnare agli specialisti devono raggiungere l'orario di cattedra (22 ore settimanali) .

Riequilibrio organico istituzioni scolastiche con presenza di specialisti esterni di lingua inglese

In relazione alle differenziate situazioni che si verranno a determinare nelle istituzioni scolastiche in ragione della necessità più o meno consistente di fare ricorso agli specialisti di lingua inglese, aggiuntivi rispetto all'organico di base calcolato secondo i parametri previsti dalla normativa vigente, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

Le SS.LL., dopo aver effettuato la prima assegnazione del predetto organico di base , prenderanno in esame le richieste dei dirigenti scolastici delle scuole dove, dopo aver coperto nella misura massima possibile le ore/posti di lingua inglese con i docenti titolari specializzati(o in possesso degli altri requisiti) , si presenta la necessità di nominare, sui posti residuati da tali operazioni, altri insegnanti di lingua inglese (specialisti).

Provvederanno quindi ad autorizzare tali posti aggiuntivi di lingua inglese e, nello stesso tempo , a detrarre un corrispondente numero di posti e ore comuni pari al numero di posti e ore di lingua inglese assegnati, in aggiunta, agli specialisti.

In questo modo si raggiunge un equilibrio tra gli organici delle istituzioni scolastiche, altrimenti differenziati in relazione alla presenza più o meno consistente di specialisti di lingua inglese nominati in aggiunta all'organico di base.

Costituzione posti interi con spezzoni orario

Si prevede, anche nella scuola primaria, la costituzione di posti interi aggregando ore residuate dai posti comuni e da quelli d'inglese. La copertura di posti "misti", costituiti cioè da ore di inglese e ore di posti comuni dovrà ovviamente avvenire mediante docenti in possesso dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese.

Frazioni inferiori all'orario di cattedra.

In relazione all'esigenza di operare consistenti riduzioni della dotazione organica non è consentito l'arrotondamento a posto intero delle frazioni orarie superiori alle 12 ore.

I posti interi pertanto saranno tali solo se con l'abbinamento di più frazioni orarie si raggiunge l'intero orario di cattedra (22 ore settimanali).

Le SS.LL.,qualora la ridotta consistenza del contingente lo renda necessario in relazione alle esigenze meritevoli di risposta, valuteranno la possibilità di non far gravare sul contingente provinciale gli spezzoni orario non abbinati,così come previsto dalla CM n. 21/2011 in cui viene precisato che le ore residue dovranno essere trattate e calcolate in organico di fatto.
A tal fine le SS.LL. avranno cura di comunicare a questa Direzione l'ammontare provinciale degli spezzoni non computati nel contingente (somma spezzoni :22).

CONTINGENTE SCUOLA PRIMARIA

Si comunica il contingente relativo ai posti di scuola primaria che potranno essere istituti in

organico di diritto, calcolato sulla base dei criteri illustrati , che tiene conto delle effettive necessità rappresentate dalle istituzioni scolastiche, riscontrate a SIDI e validate da codesti Uffici Scolastici territoriali.

PROVINCE	CONTINGENTE ORGANICO DI DIRITTO A.S.2011/12
BELLUNO	**710**
PADOVA	**3.062**
ROVIGO	**720**
TREVISO	**3.150**
VENEZIA	**2.714**
VERONA	**3.102**
VICENZA	**3.161**
TOTALE	***16.619***

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Formazione classi

In applicazione dell'art. 11 del D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81, le classi prime devono essere costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili a 28 qualora residuino resti. Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità.

Le classi seconde e terze, se il numero medio di alunni per classe non raggiunge le 20 unità, devono essere ricomposte a prescindere dalla loro tipologia (a tempo ordinario o prolungato) e costituite secondo i criteri indicati al primo comma del citato art. 11.

In merito ai predetti parametri le SS.LL. , verificheranno con il massimo rigore tutte le situazioni in cui i Dirigenti scolastici propongono classi inferiori ai 18 alunni o comunque inferiori ai nuovi parametri numerici fissati dal regolamento.

Nel caso in cui la consistenza del contingente lo renda necessario le SS.LL. non procederanno allo sdoppiamento delle classi in presenza di una o due unità eccedenti il limite massimo previsto dal regolamento.

Secondo le indicazioni del DPR n. 81/2009,le classi dovranno essere costituite tenendo conto dei soli alunni iscritti e non anche degli eventuali ripetenti,

Dovranno comunque essere valutate con particolare attenzione le classi che accolgono alunni diversamente abili certificati.

Classi a tempo prolungato

Tali classi possono essere autorizzate, nei limiti della dotazione organica assegnata,solo su richiesta delle famiglie , per un orario settimanale medio di almeno 36 fino a 38 ore,comprensivo del tempo da dedicare all'assistenza alla mensa .

Le attività didattiche devono obbligatoriamente svolgersi anche in orario pomeridiano con due, massimo tre rientri (art. 7 D.I. allegato alla C.M. n. 21/2010).

Dette classi possono essere attivate solo in presenza di strutture e servizi idonei in grado di consentire lo svolgimento di attività didattiche anche in fasce orarie pomeridiane e semprechè si preveda, in progressione , la formazione di almeno un corso intero.

Le SS.LL. nel confermare o istituire tale tipologia di classi, previa puntuale verifica di tutte le condizioni richieste , procederanno secondo il seguente ordine di priorità:

1) conferma dei corsi a tempo prolungato attualmente funzionanti, concedendo tante nuove prime quante sono le prime attualmente attivate e garantendo la continuità delle classi successive alle prime ;

2) concessione di nuove classi a tempo prolungato alle istituzioni scolastiche ove attualmente non è attivata tale tipologia di classi;
3) incremento di classi a tempo prolungato nelle scuole dove è già presente questo tipo di classi.

Si ritiene opportuno ricordare che nelle scuole in cui sono presenti sia classi a tempo prolungato che classi a tempo normale il numero delle classi si determina sulla base del numero complessivo degli alunni iscritti, procedendo alla costituzione delle classi a tempo prolungato solo qualora il numero delle richieste sia sufficiente alla formazione di almeno una classe di tale tipologia .

Inglese potenziato: condizioni e verifica dati inseriti a SIDI da istituzioni scolastiche
La possibilità di utilizzare le due ore della seconda lingua comunitaria per potenziare l'insegnamento della lingua inglese potrà realizzarsi solo in sede di definizione dell' organico di fatto , sempre che le richieste delle famiglie consentano la costituzione di almeno una classe e a condizione che non vi sia esubero di docenti della seconda lingua comunitaria da accertare, dopo la pubblicazione dei movimenti, sia a livello di singola istituzione scolastica che a livello provinciale .
Le SS.LL. pertanto avranno cura di verificare che i dati inseriti a SIDI da parte delle scuole, relativamente alle lingue comunitarie, non prevedano già in organico di diritto l'inglese potenziato.
Solo per le classi 2^, in prosecuzione delle attuali 1^ eventualmente avviate in organico di fatto del corrente a.s.2010/11 con l'inglese potenziato, le relative ore (5 per classe) saranno invece confermate in organico di diritto.
E' appena il caso di precisare che qualora si realizzino tutte le condizioni in organico di fatto per attivare l'inglese potenziato, la copertura delle relative ore (5) deve avvenire con un unico docente.

Corsi ad indirizzo musicale
I posti derivanti da tali corsi, regolati dal D.M. 6 agosto 1999 n. 2001, devono essere tutti istituiti in organico di diritto e rientrare nel contingente assegnato.

CONTINGENTE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Questa Direzione procederà all'assegnazione del contingente dei posti per ogni singola provincia dopo aver verificato l'ammontare delle effettive necessità, in relazione alle richieste presentate agli Uffici Scolastici Territoriali da ogni istituzione scolastica.

ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Com'è noto a decorrere dall'a.s.20010/11 sono entrati in vigore i nuovi assetti ordinamentali dei Licei (DPR n. 89/20010), degli Istituti tecnici (DPR n. 88/2010) e degli Istituti professionali (DPR n. 87/2010).

Le dotazioni organiche saranno determinate:

- per le classi prime e seconde con riguardo all'orario previsto dai nuovi regolamenti;
- per le classi terze , quarte e quinte dell'istruzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4 dello specifico regolamento che dispone la riduzione dell'orario settimanale a 32 ore;
- per le classi terze dell'istruzione professionale secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del regolamento, che prevede la riduzione dell'orario settimanale a **32** ore.

Gli insegnamenti da ridurre saranno indicati in apposito decreto interministeriale che verrà emanato non appena acquisito il parere del CNPI.

Formazione classi

Si ritiene utile richiamare di seguito i criteri per la formazione delle classi fissati dall'art. 16 del D.P.R. n. 81/20009.

L'art. 16, commi 1 e 2 del predetto Regolamento prevede che le classi prime degli istituti di secondo grado siano costituite, di norma, da non meno di 27 e non più di 30 studenti per classe.

Lo stesso articolo prevede la costituzione di un'unica classe nel caso in cui il numero di studenti non superi le 30 unità.

Vengono inoltre indicate alcune disposizioni da tener presente ai fini della formazione delle classi, che si ritiene opportuno richiamare brevemente:

- il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi di studio (classe prima licei classici, classe terza licei scientifici, istituti tecnici, classe quarta post- qualifica istituti professionali , ecc.) deve essere determinato tenendo conto del numero complessivo degli alunni, indipendentemente dai diversi indirizzi e corsi di studio presenti nell'istituto, applicando i parametri fissati dal 1° e 2° comma del citato art. 16;
- negli istituti in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e professionale e di licei)o sezioni di Liceo Musicale , il numero delle classi del primo anno si forma separatamente;
- le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate e sezioni di diverso indirizzo funzionanti con un solo corso devono essere costituite, di norma, con non meno di 25 alunni;
- è consentita la costituzione di classi articolate in gruppi di diverso indirizzo di studi ,purchè le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni;
- le classi intermedie devono essere costituite in numero pari alle precedenti classi purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22 alunni;

In caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi applicando i parametri numerici previsti dall'art. 16 per le prime (non meno di 27 e non più di 30);

-le classi terminali sono costituite in numero pari alle penultime classi purchè il numero di alunni per classe sia di almeno 10 unità. Diversamente le stesse devono essere accorpate, evitando se possibile di disaggregare il gruppo classe.

Le SS.LL.,in via generale, nel caso in cui la ridotta consistenza del contingente lo renda necessario, non procederanno allo sdoppiamento delle classi in caso di una o due unità eccedenti il limite massimo previsto dal regolamento, sia che si tratti di effettivi iscritti sia che si tratti di probabili ripetenti.

Dovranno comunque essere valutate con particolare attenzione le classi che accolgono alunni diversamente abili certificati.

Tasso di ripetenza

Particolare attenzione dovrà essere posta nel valutare l'incidenza, nelle classi proposte dai dirigenti scolastici, del tasso di ripetenza cioè del numero di alunni non ammessi alla classe successiva che si prevede si iscriveranno di nuovo alla classe attualmente frequentata, aggiungendosi a quelli iscritti per la prima volta.

A tal fine le SS.LL. avranno cura di acquisire dai predetti dirigenti i seguenti dati , predisponendo ed inviando loro un prospetto in cui dovranno essere indicati, distintamente i dati degli iscritti e il tasso di ripetenza, come di seguito indicato:

classi prime e classi iniziali cicli conclusivi: dovranno essere indicati gli alunni effettivamente iscritti e, a parte, i probabili ripetenti calcolati sulla base della percentuale di ripetenza (alunni non ammessi alla classe successiva che hanno effettivamente frequentato di nuovo la classe dell'anno precedente) riscontrata negli anni scolastici 2008/09 , 2009/10 e 2010/11 (media dei tre anni citati);
Classi successive : anche per tali classi dovranno essere riportati i dati distinti degli iscritti e dei probabili ripetenti, applicando la percentuale di ripetenza riscontrata negli predetti tre anni scolastici (media dei tre anni citati).

Autorizzazione classi in rapporto al tasso di ripetenza

Classi prime
Le SS.LL. autorizzeranno le classi prime tenendo conto unicamente del numero degli alunni iscritti, senza cioè conteggiare i probabili ripetenti.

Classi iniziali cicli conclusivi , comprese classi quarte post- qualifica
Le SS.LL. terranno conto, nell'autorizzare le classi, del numero complessivo degli alunni dichiarato dai dirigenti scolastici, comprensivo quindi del prevedibile tasso di ripetenza.
Tuttavia, qualora il tasso di ripetenza dovesse comportare un aumento del numero delle classi per una-due unità, le SS.LL. non procederanno allo sdoppiamento richiesto..

Corsi serali istituti di secondo grado
Le classi prime di corsi serali richiesti per la prima volta, non saranno autorizzate in sede di organico di diritto. Pertanto tutte le iscrizioni presentate entro il 31 maggio p.v. dovranno essere accolte con riserva.
Potranno essere considerate in organico di diritto solo le classi di corsi serali già consolidati negli anni e, per quanto riguarda le classi prime, solo quelle i cui iscritti ammontano a 25 unità, tenendo in particolare considerazione lo scostamento, verificatosi negli ultimi tre anni scolastici, tra iscritti e scrutinati.
Le SS.LL. valuteranno le nuove richieste di classi prime avanzate dai dirigenti scolastici solo in sede di organico di fatto e potranno autorizzare tali classi solo qualora il numero di iscritti raggiunga le 25 unità.
Anche alle classi prime dei corsi serali degli istituti di secondo grado si applicano i nuovi ordinamenti previsti dalla riforma.

Costituzione cattedre da 18 ore settimanali
Si sottolinea che tutte le cattedre costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali sono ricondotte a 18 ore settimanali anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi di cattedra, salvaguardando comunque l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina.
Fanno eccezione quelle cattedre che comunque non è possibile costituire con 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno essere costituite con meno di 15 ore settimanali. .
II sistema informativo può costituire cattedre anche superiori alle 18 ore qualora gli spezzoni orario non consentano di formarle entro il predetto orario.
Coloro che a seguito della formazione generalizzata delle cattedre con 18 ore vengono a trovarsi in soprannumero devono partecipare alle operazioni di movimento secondo quanto previsto dal CCNI concernente la mobilità per l'a.s.2011/12.

Utilizzo quota autonomia del 20%
Per l'utilizzo di tale quota si rinvia alle indicazioni contenute nell'art. 8 del D.I. relativo agli

organici per l'a.s.2011/12 inviato con CM.n. 21 del 14 marzo 2011.
L'utilizzo di tale quota non dovrà determinare esubero di personale.
Per la gestione della quota del 20% il SIDI attiverà una funzione attraverso la quale le istituzioni scolastiche potranno apportare modifiche orarie alle classi di concorso e gli Uffici scolastici provinciali potranno verificare il determinarsi o meno di situazioni di esubero.

Licei Musicali
I Licei Musicali istituiti nell'a.s. 2010/11 potranno attivare classi prime in numero non superiore a quelle attualmente funzionanti, tenendo conto del numero di alunni che hanno superato le specifiche prove di ammissione.
Per quanto riguarda l'attivazione di nuovi Licei Musicali, questa Direzione rimane in attesa di conoscere il numero di studenti che hanno superato le prove attitudinali.
Solo dopo aver acquisito tale dato potrà comunicare le relative decisioni.

Percorsi di Istruzione e Formazione professionale –Offerta sussidiaria complementare
Com'è noto in questa regione l'Accordo territoriale sottoscritto il 13 gennaio 2011 dal D.G. dell'USR e dall'Assessore regionale all'istruzione e formazione ha previsto la possibilità, in sede di prima attuazione delle linee guida di cui all'art. 13 comma 1 –quinquies della legge 40/2007, di attuare presso gli istituti professionali di Stato l'offerta sussidiaria secondo la tipologia B) (Offerta sussidiaria complementare) prevista dalle predette Linee guida.
Ciò comporta che presso i predetti Istituti professionali possono essere attivati percorsi triennali di istruzione e Formazione professionale (IeFP) che assumono la regolamentazione e l'ordinamento regionale.
Possono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendono conseguire solo i titoli di qualifica triennali regionali (Capo II,punto 2 Linee Guida).
Premesso che gli istituti professionali, appositamente accreditati dalla Regione Veneto, possono accogliere le iscrizioni ai predetti percorsi solo se gli stessi sono coerenti con l'offerta formativa già presente nell'istituto, si precisa che le classi prime formate con tali studenti dovranno essere distinte da quelle che comprendono gli studenti che invece intendono conseguire il diploma quinquennale statale.
Per quanto riguarda la formazione delle classi prime si forniscono le seguenti indicazioni:

- le classi iniziali in tali Istituti professionali dovranno essere costituite tenendo conto del numero complessivo di studenti,sia quelli che hanno scelto di conseguire solo la qualifica triennale regionale sia quelli che hanno scelto il percorso quinquennale;
- in nessun caso dovrà essere costituito un numero di classi superiore a quello derivante dalla somma delle due tipologie di studenti;
- non risulta inoltre possibile la costituzione di classi articolate comprendenti alunni iscritti ai due diversi percorsi.

Per la definizione dell'organico si fa riferimento alle indicazioni contenute nell'art. 9 del D.I. allegato alla CM n. 21/2011.

Con riserva di ulteriori indicazioni in merito alla materia suindicata, si ritiene utile, per ogni informazione relativa all'offerta sussidiaria citata, rinviare allo specifico materiale presente sul sito di questo USR al seguente indirizzo: http://www.riformainveneto.it/wordpress/faq. nonché sul sito della Regione Veneto all'indirizzo
http/www.progettoveneto.it/site/1066/default.aspx al link Formazione iniziale.

CONTINGENTE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Come per la scuola secondaria di I grado,questa Direzione procederà all'assegnazione del

contingente dei posti per ogni singola provincia dopo aver verificato l'ammontare delle effettive necessità, in relazione alle richieste presentate agli Uffici Scolastici Territoriali da ogni istituzione scolastica.

Dotazione organica Centri Territoriali Educazione Adulti

In attesa della costituzione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui al D.M. 25.10.2007, l'organico dei CTP rimane confermato nella attuale consistenza e non può superare, a livello regionale, il numero di posti istituito in sede di organico di diritto per l'a.s 2010/11.

SOSTEGNO

In questa fase, com'è noto, viene assegnata alle province unicamente la quota parte relativa all'organico di diritto , che risulta confermata rispetto all'organico di diritto relativo al corrente a.s.2010/11. come indicato nella tabella sottostante

In sede di definizione dell'organico di fatto si provvederà ad assegnare la restante parte del contingente (2582 posti) sulla base delle effettive esigenze accertate.

Provincia	**Totale posti organico diritto 20111/12**
Belluno	**160**
Padova	**469**
Rovigo	**165**
Treviso	**589**
Venezia	**542**
Verona	**686**
Vicenza	**767**
Totale	**3.378**

INDICAZIONI CONCLUSIVE

In relazione ai molteplici e complessi adempimenti connessi con la definizione dell'organico di diritto e tenuto conto delle necessarie riduzioni da apportare per rispettare il contingente assegnato a questa regione, si invitano ancora una volta le SS.LL. a prestare particolare cura nel verificare che le richieste delle istituzioni Scolastiche (classi e posti) corrispondano ad effettive esigenze.

Si richiama a tal fine la responsabilità dei Dirigenti scolastici in merito alla corretta definizione delle classi e alla puntuale e completa comunicazione dei dati al Sistema informativo e agli Uffici Scolastici provinciali.

Le SS.LL., dal canto loro, avranno cura di verificare che tutti i dati siano correttamente comunicati al Sistema Informativo sia da parte delle Scuole che dal personale di codesti Uffici.

Con riserva di fornire ulteriori comunicazioni in merito ad alcuni aspetti specifici degli organici di secondo grado, si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione delle SS.LL e del personale di codesti Uffici.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
F.to Roberto Spampinato